

Oggetto: D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92.

Art. 104, c. 8, C.d.S. e art. 268, c. 6, Regolamento di Esecuzione  
Indennizzo per la maggiore usura della strada delle macchine  
agricole eccezionali per massa.

Quesito.

Si sottopone a Codesto Ministero una problematica molto sentita.

Le Imprese agricole chiedono il rilascio di autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali entro i limiti di massa dell'art. 104 del Codice senza il dovuto indennizzo per la maggiore usura della strada anche se le stesse, sono omologate ed immatricolate eccezionali (oltre che per sagoma) anche per massa. Ci spieghiamo meglio.

Il caso in specie è limitato solo quello delle macchine agricole che in ordine di marcia a vuoto (o.d.m.) non eccedono mai i limiti di massa, come risulta dai documenti di circolazione, e che si pongono nell'inversa situazione solo quando installano le apparecchiature di lavoro più pesanti.

In effetti, se la macchina circola su strada a vuoto (o.d.m.) o con attrezzature di media caratura, la massa non viene mai a superare quella limite (cioè, legale) di cui al citato 104.

In particolare poi, le mietitrebbiatrici che rientrano nelle condizioni di quelle macchine agricole che in o.d.m. a vuoto non eccedono in massa, se chiedono di essere autorizzate alla circolazione in tal senso o con barra carrellata rientrando nei limiti di massa dell'art. 104 (rimanendo in stato di eccezionalità solo per sagoma) non risultano soggette al pagamento dell'indennizzo d'usura che sarebbe invece dovuto se montassero le piattaforme o barre di taglio.

Peraltro, tali attrezzature, vengono sovente anche movimentate tramite convogli agricoli presso le aeree di lavoro e non installate direttamente sulle mietitrebbiatrici perché molti enti proprietari di strade nel rilasciare la prescritta autorizzazione ex-art. 104 ne vietano, per motivi di sicurezza, il loro montaggio durante la circolazione.

La previsione sarebbe quella di autorizzare la macchina agricola assoggettandola o meno al dovuto indennizzo in base alla/e massa/e della/e configurazione/i autorizzata/e e non, come richiama asetticamente l'art. 18 del Regolamento, in relazione alla massa complessiva e di cui alla carta di circolazione; questo, anche perché dalla lettura dei documenti di circolazione delle macchine agricole, l'Allegato tecnico, quale parte integrante della carta di circolazione, individua una massa complessiva per ogni tipo di allestimento consentito.

In ogni modo, una soluzione potrebbe essere quella di distinguere tra autorizzazioni per la circolazione in ordine di marcia a vuoto (o.d.m.) ed autorizzazioni per la circolazione con attrezzature montate. Solo nell'ultimo caso si pagherebbe il citato indennizzo.

All'autorizzazione senza indennizzo potrebbe eventualmente allegarsi uno schema grafico senza attrezzature a prescindere che, al fine di semplificare le procedure, potrebbe considerarsi anche sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di domanda dove il richiedente deve dichiarare l'esatta configurazione della macchina agricola che deve autorizzarsi.

Resta salvo, l'attività di controllo per verificare l'osservanza del rispetto di quanto specificatamente autorizzato per la circolazione con le conseguenti sanzioni in caso di violazioni.

Il pagamento dell'usura convenzionale in base ai valori di massa massima, indicata in carta di circolazione è ragionevole venga ad applicarsi nel caso di veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale dove in effetti quel veicolo o quel trasporto può raggiungere tale masse.

Nel caso di macchine agricole non potendosi effettuare di norma un trasporto eccezionale ed essendo lo "stato di eccezionalità" dovuto solo all'applicazione o meno di attrezzature di lavoro pesanti, si chiede se sia percorribile autorizzare e far pagare la macchina agricola in base alla sua "reale configurazione su strada", configurazione peraltro, annotata nei documenti di circolazione (carta di circolazione ed allegato tecnico).

Siano pertanto a chiedere l'autorevole parere del Vs. Ufficio sulla questione visto le forti richieste che le Associazioni di categorie delle aziende agricole e le medesime hanno sempre avanzato in tal senso.



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 3

Prot. Uscita n.25534/DIV3/B

Roma, 16 ottobre 2013

**All'UNIONE PROVINCE D'ITALIA**

**Piazza Cardelli, 4**

**00186 ROMA**

**(Rif. prot. n. 798 del 23.09.2013)**

e . p.c.

Alla D.G. per la Sicurezza Stradale

Divisione II

SEDE

(Rif. prot. n. 6086 del 09.10.2013)

**OGGETTO: D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31. Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità. Quesito n. 4 concernente i trattori agricoli eccezionali trasformati in macchine operatrici sgombraneve eccezionali.**

In relazione al quesito n. 4 esposto con la nota a riferimento, si comunica che le modifiche apportate all'art. 206 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non determinano la disapplicazione delle disposizioni contenute nelle circolari prot. uscita n. 39075/DIV3/B del 24 aprile 2007 e prot. uscita n. 66346/DIV3/B dell'11 luglio 2007, le quali pertanto continuano regolarmente ad essere applicate nelle trasformazioni specificate in oggetto.

Pertanto, il montaggio della lama sgombraneve su un trattore agricolo, ove non riconosciuto in sede di omologazione, comporta l'obbligo di verifica e prova presso un C.P.A. e, conseguentemente, l'aggiornamento dei documenti di circolazione del veicolo interessato al montaggio.

